

Associazione amici del Teatro Archivolto di Genova

STATUTO

Parte Prima

Articolo 1 Dichiarazione Costitutiva

E' costituita, in data odierna, l' Associazione no profit, denominata "Amici del Teatro Archivolto di Genova" con sede in Genova Via Modena 3. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione nè allo statuto nè ai regolamenti interni. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 Scopi e Finalità

L' Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.

Essa intende sostenere, promuovere, sviluppare e diffondere l'attività del Teatro dell'Archivolto di Genova, anche mediante raccolta di fondi in favore del Teatro stesso.

Promuove inoltre iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

Patrocina manifestazioni che possano favorire la conoscenza e la diffusione delle attività del Teatro dell'Archivolto.

Realizza iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura e l'attività teatrale;

Promuove iniziative e sviluppo associativo, sia in Italia che all'estero, per la diffusione della Cultura e del Patrimonio Culturale Artistico Italiano del Teatro dell'Archivolto

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente, pubblico o privato, sia in Italia che all'estero.

L'associazione inoltre si propone di federare altre associazioni con finalità analoghe di sostegno ai teatri locali.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il perseguimento di dette finalità.

L'Associazione valorizza il Teatro sul piano monumentale, culturale, sociale e promozionale a favore di tutta la cittadinanza.

L'Associazione costituirà gruppi di lavoro per elaborare proposte finalizzate a migliorare la fruibilità e il funzionamento del Teatro e la programmazione dell'attività.

L'Associazione si propone di studiare e suggerire proposte ottimali di gestione dell'attività teatrale, tra cui quella che potrebbe scaturire da un'intesa tra pubblico e privato per un utilizzo ottimale delle opportunità potenziali offerte dal Teatro .

Versa eventuali eccedenze di cassa al Teatro dell'Archivolto

Articolo 3 **I Soci**

Fanno parte dell'associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche o enti anche non commerciali, condividendo incondizionatamente le finalità indicate e accettando integralmente lo statuto e l'eventuale regolamento presentano domanda di iscrizione, secondo le norme previste, impegnandosi a sostenere attivamente le iniziative con il proprio impegno.

La domanda è indirizzata al Presidente ed è soggetta ad approvazione del consiglio direttivo che si pronuncerà nella prima riunione convocata successiva alla richiesta.

Le domande presentate da soggetti minorenni, purchè ultra sedicenni, saranno prese in considerazione solo se accompagnate dall'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà. I soci minorenni non potranno ricoprire cariche sociali fino al compimento della maggiore età.

Articolo 4 - **Categorie di soci**

I soci si distinguono in:

- 1) Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione all'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- 2) Soci Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa.
- 3) Soci Onorari: sono coloro che hanno particolari meriti nella realizzazione degli scopi sociali, che si sono distinti per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione del teatro, ed insigniti di tale carica su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto
- 4) Soci Sostenitori: sono coloro che intendono dare solo un contributo economico libero per il perseguimento degli scopi sociali, senza diritto di voto

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

Articolo 5 - **Acquisto e perdita della qualità di socio**

- 1) I soci Fondatori hanno acquistato la qualità di socio con la sottoscrizione dell'atto costitutivo. Durante la vita associativa hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.
- 2) I soci Ordinari acquistano la qualità di socio con l'accettazione della domanda di iscrizione a cura del consiglio direttivo.
- 3) I soci Onorari acquistano la qualità di socio con la nomina da parte del consiglio direttivo. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
- 4) I sopra indicati soci cessano dalla qualifica per decadenza, dimissioni volontarie, per esclusione motivata deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza, mancato versamento della quota sociale, o per morte del socio
- 5) I soci Sostenitori acquistano la qualità di socio con il sostegno economico da attuarsi con le modalità previste. Trascorso un anno dall'ultima donazione si perde la qualifica di socio sostenitore.

Articolo 6 - **Diritti e doveri dei soci**

- 1) Il comportamento di tutti i soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi dello stato.
- 2) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali spontaneamente e gratuitamente.
- 3) I soci Ordinari hanno il dovere di versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, di partecipare attivamente alla vita associativa, hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie e possono ricoprire cariche sociali.
- 4) I soci Onorari possono rappresentare lo spirito dell'associazione su delega del consiglio direttivo per specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.
- 5) I soci Sostenitori hanno il dovere di contribuire secondo la loro volontà, anche per specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 7 - **Recesso, decadenza ed esclusione del socio**

Ciascun socio può recedere liberamente dall'associazione, il recesso deve essere comunicato con lettera.

Si decade dalla qualifica di Socio per il mancato versamento delle quote sociali alle prescritte scadenze.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento ai doveri indicati all'art. 6 (escluse le cause di decadenza) o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I Soci dimissionari, decaduti ed esclusi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Parte seconda

Articolo .8 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Vice-Presidente,
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Probiviri;
- 8) il Comitato dei Revisori.

Gli organi restano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili non più di tre mandati consecutivi. Solo il Consiglio Direttivo ogni due anni rinnova la metà dei componenti.

Per il primo mandato verranno eletti insieme i nove membri del direttivo, alla prima scadenza elettorale i quattro eletti con il minor numero dei voti scadranno dall'incarico e potranno partecipare alla nuova elezione. Alla successiva scadenza biennale si procederà alla nomina dei quattro consiglieri che alla prima elezione avevano conseguito il maggior numero di voti, oltre al presidente. E così di seguito.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Articolo 9 **L'Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e, in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio almeno due volte all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo e/ o il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione viene effettuata mediante lettera ai soci - con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora- inviata almeno quindici giorni prima, se ordinaria e sette giorni prima se straordinaria, della data fissata per l'adunanza.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

Articolo 10 L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- 1) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- 2) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- 3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- 4) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- 5) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- 6) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta di almeno il 20 % dei presenti, a scrutinio segreto.

Articolo 11 **L'Assemblea Straordinaria dei Soci:**

delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

Articolo . 12 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, ivi compresi il Presidente, Vice-Presidente , Segretario e Tesoriere .

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari .

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni (salvo quanto previsto per il primo mandato, ex articolo8) ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno cinque volte l'anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, il Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri soci, anche non del Consiglio, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Articolo . 13 **Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo :

- 1) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;

- 2) nomina il Segretario, responsabile della redazione dei verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'elenco soci; Il Tesoriere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione;
- 3) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 4) amministra il fondo sociale;
- 5) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- 6) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- 7) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- 8) delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

Articolo 14 **Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che, in casi di urgenza, si riveleranno necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Articolo .15 **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Articolo 16 **Il Segretario**

E' responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del registro dei soci; controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione.

Articolo 17 **Il Tesoriere**

È responsabile della tenuta dei registri contabili e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Articolo 18. – **Il Collegio dei revisori**

E' composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Al proprio interno nomina un presidente

Articolo 19 – **Il Collegio dei probiviri**

E' composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso del socio, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Al proprio interno nomina un presidente

Parte terza

Articolo 20 **Quota Associativa Annuale**

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura minima di €. 20,00 ed euro 10,00 per i minori di anni 25 e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 **Il Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- 1) dalle quote associative annuali;
- 2) dai contributi dello Stato ,degli Enti Pubblici e Privati;
- 3) da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;

- 4) da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali, se ed in quanto consentite, rese a terzi;
- 5) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- 6) da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- 7) da tutto quant' altro, ancorchè qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atte a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni; richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare; aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni, mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa; può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Articolo. 22 Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 30 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Articolo 23 Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Articolo 24 Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo, se possibile, fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto al Teatro dell'Archivolto o in mancanza, ad altre associazioni di amici del teatro.

Articolo 25 Disposizioni Finali

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Genova 7 settembre 2009